

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Nannipieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. xxxx/2019 con OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale

- APPELLO

promossa da:

STUDIO ASSOCIATO

ATTORE- APPELLANTE

contro

CLIENTE

CONVENUTO - APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. c.p.c.

1. Lo **STUDIO ASSOCIATO** con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Giudice di Pace di Livorno esponeva:

- che il Sig. **CLIENTE** sottoscriveva preliminare relativo all'acquisto di un immobile sito in L. Via **OMISSIS** di proprietà dei Signori **OMISSIS**. in corso di ristrutturazione;

- che il geometra **TIZIO** dello **STUDIO ASSOCIATO** eseguiva per il Sig. **CLIENTE** prestazioni professionali relative a "redazione variazione catastale con pratica Docfa compreso quota parte dell'elaborato planimetrico dell'immobile in oggetto"; "relazione tecnica notarile compreso assistenza al rogito notarile"; "studio preliminare nuove variazioni interne" per complessivi Euro 1.000,00, oltre cassa geometri ed IVA, coma da parcella 39/2014 di Euro 1.265,40.

Avverso il decreto con il quale era ingiunto il pagamento proponeva tempestiva opposizione **CLIENTE** rilevando ed eccependo in particolare:

- il difetto di legittimazione attiva dello **STUDIO ASSOCIATO**;

- di non aver mai conferito gli incarichi professionali di cui alla fattura;

- che nel preliminare di vendita sottoscritto era specificato che era onere dei proprietari venditori "produrre tutta la documentazione inerente l'immobile, quale certificato di abitabilità, visura catastale con rendita definitiva, planimetria catastale definitiva".

Si costituiva in giudizio lo **STUDIO ASSOCIATO** chiedendo la conferma del decreto opposto e comunque la condanna dell'attore in opposizione al pagamento degli importi di cui alla fattura.

Alla prima udienza del 25 luglio 2016 il Giudice di Pace concedeva i termini ex 320 comma quarto c.p.c.; all'udienza del 7 marzo 2018 il difensore di parte convenuta opposta preliminarmente insisteva nella "ammissione delle prove per testi" dedotte nelle memorie ex 320 c.p.c.; il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza n. 56/2019 depositata il 19 febbraio 2019 il Giudice di Pace di Livorno accoglieva l'opposizione, revocando il decreto e condannando parte convenuta opposta al pagamento delle spese (Euro 1.250,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA).

In motivazione il giudice di primo grado, in sintesi, osservava:

- che nel preliminare era previsto che era onere dei proprietari venditori "produrre tutta la documentazione inerente l'immobile, quale certificato di abitabilità, visura catastale con rendita definitiva, planimetria catastale definitiva";
- che parte attrice in opposizione aveva contestato il conferimento degli incarichi;
- che parte convenuta opposta aveva omissis nel primo atto difensivo (comparsa di risposta) di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.

Ha proposto tempestivo appello lo **STUDIO ASSOCIATO**, chiedendo:

"in riforma della sentenza n. 56/2019, cron. 512/2019, pronunciata in data 07/03/2018 e depositata in data 19/02/2019 dal Giudice di Pace di Livorno ... accogliere l'appello e, per l'effetto, disporre la rinnovazione dell'istruttoria ammettendo i mezzi di prova chiesti da **STUDIO ASSOCIATO**. nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 320, IV co. c.p.c. e, pertanto, l'interrogatorio formale dell'appellato sui capi indicati nella predetta memoria e la prova testimoniale con i testi e sui capitoli indicati nella predetta memoria ed accogliere le seguenti conclusioni, già rassegnate dall'appellante in primo grado e, nello specifico, nella propria comparsa conclusionale:

IN VIA PRELIMINARE, previa rimessione sul ruolo, si chiede la prosecuzione dell'istruttoria con la rinnovazione dell'interrogatorio formale in relazione agli ulteriori capitoli di prova e si insiste per l'ammissione della prova per testi su tutti i capitoli e con i testimoni indicati nella memoria ex art. 320 comma 4 depositata da parte convenuta opposta.

NEL MERITO .. In via principale: - respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto e non provata quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - accertare e dichiarare l'esistenza del credito azionato in sede monitoria e conseguentemente condannare il Sig. **CLIENTE** al pagamento in favore dello **STUDIO ASSOCIATO** della somma di Euro 1.265,40 o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e che comunque sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi moratori dalla messa in mora al saldo effettivo. - Condannare ex art. 96 c.p.c. parte attrice opponente per responsabilità aggravata stante la mancata accettazione dell'invito per la negoziazione e la palese infondatezza e pretestuosità dell'opposizione, con risarcimento da stabilirsi in via equitativa. - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre RFSG al 15%, Iva e Cap come per legge, sia del giudizio di opposizione che della fase monitoria, con distrazione in favore del procuratore costituito ed antistatario. - Condannare il sig. **CLIENTE** e/o l'avv. **OMISSIS** alla restituzione di tutto quanto pagato dalla I. in virtù della sentenza impugnata".

Si costituiva in giudizio **CLIENTE** chiedendo : "rigettare l'appello proposto dallo **STUDIO ASSOCIATO**., con conferma integrale della sentenza n. 56/2019 emessa dal Giudice di Pace di Livorno. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, di entrambi i gradi del giudizio".

Con ordinanza del 10 febbraio 2020 erano ammesse in parte le prove orali richieste da parte appellante e formulata proposta conciliativa (vedi ordinanza : "RILEVATO: - che nella fattura oggetto di causa sono indicate tre prestazioni: 1) "redazione di variazione catastale" (Euro 300,00); 2) "relazione tecnica notarile" (Euro 400,00); 3) "studio preliminare nuove variazioni interne" (Euro 300,00); - che nella proposta di acquisto del 12-14 febbraio 2014 è indicato che i venditori si impegnavano alla consegna di tutta la documentazione necessaria, compresa quella catastale ; - che nella proposta di acquisto non è espressamente richiamato il capitolato prodotto come "allegato a", comunque non sottoscritto dal promissario acquirente; - che la regolarità catastale deve essere normalmente garantita

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Luigi Nannipieri del 04 gennaio 2021 n.4

dal venditore (con i relativi oneri economici); - che la variazione catastale prodotta come doc. 3 risulta essere presentata il 13 febbraio 2014; - che in merito alla "relazione tecnica" per l'atto notarile di compravendita non vi sono indicazioni espresse nella proposta di acquisto sottoscritta; - che lo "studio preliminare nuove variazioni interne", secondo le allegazioni dello **STUDIO ASSOCIATO**, esulerebbe totalmente dai rapporti acquirente/venditore e sarebbe stato richiesto direttamente dal Sig. **CLIENTE**; - che in effetti alla prima udienza del 25 luglio 2016 il giudice di pace aveva assegnato termini ex 320 quarto comma c.p.c. e quindi "per ulteriori produzioni e richieste di prova" e parte convenuta opposta aveva formulato capitoli ed indicato i relativi testi nel termine assegnato e riproposto le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni; - che possono ammettersi ex 356 c.p.c. i capitoli di prova per testi dedotti da parte appellante (già convenuta opposta) nella memoria ex 320 quarto comma c.p.c., ad esclusione dei capitoli 1, 3, 6, 9, da 17 a 28 (in quanto documentali, irrilevanti); - che, considerato il valore modesto dell'importo per cui è causa, può sin da adesso formularsi alle parti la seguente proposta conciliativa: corresponsione da parte del Sig. **CLIENTE** dell'importo onnicomprensivo di Euro 1.500,00, abbandono della lite a spese compensate, invitando le parti, anche ex art. 91, comma primo ultimo periodo a comunicare tempestivamente eventuali accordi conciliativi prima dell'udienza istruttoria e, comunque, a precisare le rispettive disponibilità transattive anche ai fini di cui all'art. 91, comma primo, ultimo periodo c.p.c.; P.Q.M. ammette i capitoli di prova nei limiti di cui in parte motiva; rinvia per l'audizione di quattro testi di parte appellante all'udienza del 7 aprile 2020 ore 9,30 Formula alle parti la proposta conciliativa di cui in parte motiva, invita le parti a comunicare tempestivamente eventuali accordi conciliativi prima dell'udienza istruttoria e, comunque, a precisare le rispettive disponibilità transattive anche ai fini di cui all'art. 91, comma primo, ultimo periodo c.p.c.).

All'udienza del 22 settembre 2020, assunte le prove orali, la causa era trattenuta a decisione.

2. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.

2.1. Sussiste la legittimazione del **STUDIO ASSOCIATO** anche con recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che "l'associazione professionale costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano. Ai sensi dell'articolo 36 del c.c., l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. In tale caso sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi" (vedi Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7899); nella fattispecie l'atto costitutivo dell'associazione prevede che tutte le attività professionali sono conferite nell'associazione (vedi art. 5), che le somme versate dai clienti sono di spettanza dell'associazione (art. 7), l'amministrazione e rappresentanza disgiunta di ciascun associato (art. 9).

2.2. Non era intervenuta alcuna decadenza nelle richieste istruttorie di parte convenuta opposta in primo grado. Come già osservato nell'ordinanza del 10 febbraio 2020 alla prima udienza il Giudice di Pace aveva concesso i termini per memorie ex 320 comma quarto c.p.c.; tale termine per ulteriori deduzioni istruttorie, come chiarito dai giudici di legittimità, può comunque essere concesso anche in mancanza di istanza di parte (vedi Cassazione civile sez. III, 08/03/2005, n.5012); le prove orali quindi erano state tempestivamente dedotte nell'apposito termine concesso da giudice per "ulteriori produzioni e richieste di prova".

2.3. Come esposto la fattura a fondamento della domanda di ingiunzione si riferiva a tre prestazioni professionali: 1) "redazione variazione catastale con pratica Docfa compreso quota parte dell'elaborato planimetrico dell'immobile in oggetto" (Euro 300,00); 2) "relazione tecnica notarile compreso

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Luigi Nannipieri del 04 gennaio 2021 n.4

assistenza al rogito notarile" (Euro 400,00); 3) "studio preliminare nuove variazioni interne" (Euro 300,00), per complessivi Euro 1.000, oltre Iva ed accessori di legge.

L'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate emerge anche in via documentale (vedi doc. 3 per la pratica catastale; doc. 4 per relazione notarile; doc. 5, 16, 20 per lo studio preliminare variazioni interne); in ogni caso parte attrice in opposizione in primo grado non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni ma di aver in effetti conferito il relativo incarico, in particolare sostenendo che le prestazioni in realtà erano a carico dei venditori.

2.4. Lo "studio preliminare nuove variazioni interne" esula dai rapporti acquirente/venditore e, come comprovato anche dalle prove orali, fu richiesto direttamente dal Sig. **CLIENTE** al geometra **TIZIO** (vedi in particolare deposizione del teste **OMISSIS** : "Il Sig. **CLIENTE** richiese, dopo che è diventato proprietario (o comunque dopo il compromesso-preliminare, non so) delle modifiche rispetto al lavoro precedente ..Sul capitolo 10) Sì, ero presente, ci sono stati più incontri, il Sig. **CLIENTE** chiese al geometra **TIZIO** di studiare queste modifiche: soppalchi, impianti (ubicazione delle prese). Il geometra **TIZIO** ci consegnò poi il progetto, il computo metrico"; deposizione del teste **OMISSIS**: "Ho assistito, come ho detto, a colloqui tra **CLIENTE** ed il Geometra **CAIO**, in merito alle modifiche da apportare all'immobile, non saprei riferire in merito a scambi di messaggi o colloqui tra di loro in ordine al compenso da riconoscere al geometra **TIZIO**, presuppongo che il geometra dovesse essere pagato per il lavoro svolto ... Il progetto di modifiche c'era, io mi sono occupato solo di modifiche relative all'impianto idraulico").

Il corrispettivo di Euro 300,00 oltre accessori appare del tutto congruo rispetto all'attività svolta.

2.5. Per le altre due prestazioni ("redazione variazione catastale con pratica Docfa compreso quota parte dell'elaborato planimetrico dell'immobile in oggetto"; "relazione tecnica notarile compreso assistenza al rogito notarile"), occorre in primo luogo evidenziare, dal punto di vista documentale quanto segue:

a) nella "proposta di acquisto .. promessa di vendita" datata 12 febbraio 2014, sottoscritta da **CLIENTE** come promittente acquirente era previsto l'onere dei proprietari venditori "produrre tutta la documentazione inerente l'immobile, quale .. certificato di abitabilità, visura catastale con rendita definitiva, planimetria catastale definitiva", mentre erano a carico dei promittenti acquirenti le "spese e tasse per l'atto notarile";

b) l'immobile era in fase di ultimazione di costruzione-ristrutturazione; i testi (vedi deposizione della teste **OMISSIS**) hanno riferito che contestualmente al preliminare fu consegnato ai promittenti acquirenti il testo del capitolato dei lavori, sottoscritto dai proprietari-promittenti venditori, nel quale era stabilito che erano esclusi dal capitolato "eventuali varianti, l'accatastamento, relazioni notarili".

Ciò posto è necessario evidenziare che il capitolato non è, pacificamente, sottoscritto dal **CLIENTE** regolava i rapporti tra la direzione dei lavori ed i proprietari promittenti venditori e comunque nel preliminare era espressamente previsto, come avviene normalmente, che fosse a carico del venditore la produzione della documentazione catastale definitiva necessaria; del resto è documentale che la pratica catastale, relativa all'intero immobile e quindi ai vari appartamenti, fu presentata il 13 febbraio, in sostanziale concomitanza con la sottoscrizione della "proposta di acquisto .. promessa di vendita" datata 12 febbraio, senza alcuna variazione specifica per l'immobile promesso in vendita al **CLIENTE**. Per tale prestazione professionale non può quindi dirsi raggiunta la prova di un incarico da parte del **CLIENTE**, a fronte anche dell'espressa previsione della "proposta di acquisto .. promessa di vendita" circa l'onere a carico dei venditori circa la documentazione catastale definitiva, la concomitanza con la proposta di acquisto.

In merito alla "relazione tecnica notarile compreso assistenza al rogito notarile" non è contestata l'effettiva esecuzione della prestazione, provata peraltro anche in via documentale (vedi doc. 4); la

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Luigi Nannipieri del 04 gennaio 2021 n.4

relazione tecnica fu svolta per il rogito da parte del notaio scelto, come da prassi, dall'acquirente **CLIENTE**., rogito sottoscritto il 26 settembre 2014 (vedi doc. 6), dopo che tra il **CLIENTE** ed il geometra **TIZIO** erano intercorsi rapporti diretti, anche per lo studio delle eventuali modifiche interne (vedi anche doc. 13, 14, 15, 16, 22).

Nella "proposta di acquisto .. promessa di vendita" sottoscritta dal **CLIENTE** non vi è una previsione espressa circa la "relazione tecnica notarile", ma è comunque stabilito, in generale, che saranno a carico a carico dei promittenti acquirenti le "spese e tasse per l'atto notarile". Posto che la relazione tecnica è una prestazione aggiuntiva e distinta dalla consegna della documentazione catastale ed urbanistica necessaria (a carico dei venditori), è resa a vantaggio del notaio rogante (notaio scelto ed individuato dall'acquirente), risulta corretto porre tale spesa a carico della parte acquirente. Anche in questo caso il corrispettivo richiesto (Euro 400,00 oltre accessori) risulta del tutto congruo ed aderente alla tariffe professionali normalmente praticate.

3. Conclusivamente in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e **CLIENTE** condannato al pagamento della minor somma di Euro 700,00 oltre IVA ed accessori (rispetto ad Euro 1.000,00 oltre IVA ed accessori dell'iniziale fattura), oltre alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento (vedi Cass, 05/08/2005, n.16559; Cass. n. 21992 del 19/10/2007, Rv. 600109 - 01)

E' stato chiarito che "in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse; mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (nella specie, avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo, nonostante l'accoglimento dell'opposizione, l'opponente era stata condannata al pagamento di una somma, sia pure inferiore rispetto a quella richiesta dalla creditrice; l'esito non interamente vittorioso aveva giustificato, pertanto, la condanna al pagamento di parte delle spese processuali, in ragione della "prevalente soccombenza" dell'opponente) (vedi Cassazione civile sez. II, 07/03/2012, n.3595).

Nella fattispecie, avuto riguardo alla parziale ma comunque prevalente soccombenza, alla disponibilità transattiva manifestata da parte appellante (vedi mail depositata all'udienza del 22 settembre 2020) le spese dei due gradi di giudizio possono compensarsi nella misura della metà, la residua metà delle spese di parte appellante deve essere posta a carico di parte appellata e si liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata (sentenza Giudice di Pace di Livorno n. 56/2019 depositata il 19 febbraio 2019) revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna **CLIENTE** al pagamento a favore di **STUDIO ASSOCIATO** di Euro 700,00, oltre IVA ed accessori di legge ed oltre interessi dalla data della domanda al saldo; condanna inoltre **CLIENTE** alla restituzione allo **STUDIO ASSOCIATO** degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;

2) dichiara parzialmente compensate le spese di lite nella misura della metà; condanna **CLIENTE** al pagamento a favore di **STUDIO ASSOCIATO**. della residua metà delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida, per tale frazione, per il giudizio di primo grado in Euro 600,00, oltre 15% spese generali, Euro 38,00 per esborsi ed oltre IVA e CPA e per il giudizio di appello in Euro 1.161,23, di cui Euro 90,00 per esborsi, Euro 202,50 per la fase di studio della controversia, Euro 202,50 per la

Sentenza, Tribunale di Livorno, Giudice Luigi Nannipieri del 04 gennaio 2021 n.4

fase introduttiva del giudizio, Euro 202,50 per la fase istruttoria/di trattazione, Euro 324,00 per la fase decisionale, Euro 139,73 per spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Livorno, il 3 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2021.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS